



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Verifica dei risultati aziendali e degli obiettivi conseguiti dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che in data 11 settembre 2019 veniva stipulato “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” tra il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo e il Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, Dott. Thomas Schael, nominato con Deliberazione di G.R. n. 543 dell’11 settembre 2019;

RILEVATO che l’incarico di cui al menzionato contratto risulta conferito con durata quadriennale, a decorrere dal 12 settembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 2, comma 4, secondo cui *“Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ... verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato”* e richiamati gli artt. 3 e 5 del contratto;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, il citato contratto prevede che il Direttore Generale risponda alla Giunta regionale degli obiettivi di carattere prioritario specificatamente individuati ed assegnati con la deliberazione di formalizzazione della nomina e di cui all’allegato B della stessa, ferma restando comunque la necessità di porre in essere gli adempimenti previsti e perseguire gli obiettivi individuati come propri della ASL di riferimento nell’ambito dei provvedimenti programmatori regionali relativi alle singole annualità a cui afferisce l’incarico, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, che costituiscono anch’essi oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti organi regionali;

RILEVATO che, per quanto sopra, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale sono quelli riportati nel “Prospetto degli obiettivi”, allegato B della richiamata Deliberazione di G.R. n. 543 dell’11 settembre 2019, in cui è esplicitata anche la metodologia di valutazione, come meglio dettagliato a seguire;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dalla legge, è stato avviato il procedimento di verifica di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 171/2016 e a tal fine la Direzione del Dipartimento Sanità

- con nota prot. RA347971/21 del 27/08/2021, ha richiesto al Direttore Generale apposita relazione illustrativa in merito ai risultati conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 5 del contratto di prestazione d'opera intellettuale e che il Direttore Generale ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. n. RA0380649/21 del 27/09/2021, agli atti del Dipartimento Sanità;
- con nota prot. RA 347976/21 del 27/08/2021, ha richiesto alla Conferenza dei Sindaci presso l'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti di esprimere il parere di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 171/2016, a cui è pervenuto riscontro con nota del Comitato Ristretto dei Sindaci prot. 69029U21 del 16/09/2021, recante in allegato verbale del predetto Comitato n. 2 del 08/09/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 2);

DATO ATTO che il predetto Comitato, per le motivazioni esposte nel verbale, conclude esprimendo ““OMISSIS””;

RILEVATO che, con nota prot. RA0382417/21 del 28/09/2021, la relazione illustrativa prodotta dal Direttore Generale dell'AUSL Lanciano-Vasto-Chieti è stata trasmessa ai Dirigenti del Dipartimento, al fine di rendere le relazioni di spettanza e assegnare il punteggio conseguente, e all'Agenzia Sanitaria Regionale, ciascuno per gli ambiti di competenza;

DATO ATTO che i Servizi del Dipartimento Sanità hanno relazionato e assegnato il relativo punteggio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in merito ai risultati conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, trasmettendo le seguenti note di riscontro, agli atti del Dipartimento Sanità:

DPF003 - Servizio Assistenza Farmaceutica	➤ Prot. RA412368 del 21/10/2021
DPF010 - Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale	➤ Prot. RA428378 del 26/10/2021 integrata da Prot. RA495285 del 10/11/2021
DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti	➤ Prot. RA403458 del 14/10/2021 integrata da prot. RA485254 del 09/11/2021
DPF012 - Servizio Programmazione Economico-Finanziaria	➤ Prot. RA466356 del 04/11/2021
DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale	➤ Prot. RA534116 del 30/11/2021
DPF (Direzione del Dipartimento) per i Servizi vacanti (DPF002 Servizio strutture e tecnologie in ambito sanitario-HTA - DPF004 Servizio Risorse Umane del SSR - DPF018 Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali - DPF020 Servizio Programmazione Socio-Sanitaria	➤ Prot. RA543789 del 07/12/2021

ATTESO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 543/2019, allegato B, prevede che: “La valutazione complessiva sull’operato del Direttore Generale si articolerà in relazione ad un punteggio massimo ottenibile pari a 200 punti, e sarà effettuata dai servizi del Dipartimento Sanità in relazione alle rispettive competenze. In aggiunta ai 190 punti massimi ottenibili dal pieno conseguimento degli obiettivi prioritari sopra descritti, ulteriori 10 punti afferiscono alla valutazione sul rispetto degli adempimenti e sul raggiungimento degli ulteriori obiettivi richiamati in premessa, individuati nell’ambito dei provvedimenti programmatori regionali o sanciti da

disposizioni normative, nazionali e regionali. A tal fine, i singoli Servizi in cui si articola il Dipartimento Sanità formuleranno un proprio giudizio sintetico sul rispetto degli adempimenti e sul raggiungimento degli ulteriori obiettivi di cui sopra, laddove individuabili in relazione alle competenze del Servizio cui si è preposti, e la media delle valutazioni raccolte andrà a sommarsi al punteggio scaturente dalla valutazione relativa agli obiettivi prioritari sopra specificati.

La valutazione complessiva potrà dirsi positiva qualora il punteggio finale riportato sia pari o superiore a 120. La valutazione sarà invece negativa nel caso in cui il punteggio riportato sia inferiore a 120, specificandosi inoltre che la valutazione sarà considerata comunque negativa qualora vengano riportate valutazioni pari a 0 in almeno 6 dei 22 obiettivi sopra descritti.

La valutazione, riferita ai soli obiettivi di salute, inferiore a 70 punti integra la fattispecie di mancato conseguimento ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992.

RILEVATO che il procedimento di valutazione, in quanto relativo al periodo 12/09/2019 – 12/09/2021, è stato interessato, per la quasi totalità e comunque per un l'intero anno 2020, dalla gestione dell'emergenza pandemica che ha comportato lo stravolgimento di molte delle attività ordinarie a carico dell'Azienda e della stessa Regione;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2020, a decorrere dal mese di marzo, si è dovuto far fronte alla necessità di riorganizzare in urgenza il servizio sanitario regionale, sia per arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e sia per approntare gli strumenti assistenziali necessari a garantire adeguati livelli di assistenza negli ambiti ospedaliero e ambulatoriale, unitamente all'obbligo di contemperare le misure eccezionali all'uopo disposte con l'esigenza di garantire comunque l'assistenza, per quanto necessario e consentito, in risposta al bisogno di salute ordinario;

RILEVATO altresì che gli obiettivi prioritari assegnati con il menzionato contratto sono stati definiti anteriormente, e pertanto attengono a risultati attesi in regime di ordinaria gestione, con effetti sulla valutazione in specie per quanto attiene all'anno 2020, che peraltro costituisce l'unico anno valutabile per intero dei ventiquattro mesi di attività;

DATO ATTO, pertanto,

- che per alcuni degli obiettivi prioritari attribuiti al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, in quanto connessi ad attività e funzioni direttamente interessate e/o pregiudicate dalle misure straordinarie approntate dall'Azienda per la gestione del SARS-CoV-2, o in quanto correlati a funzioni programmatiche regionali parimenti rimaste sospese, non è stato possibile esprimere una valutazione, e risultano conseguentemente espunti dal computo relativo al punteggio minimo e massimo conseguibile dal Direttore Generale che è stato debitamente riproporzionato, come risulta nella Scheda di valutazione allegata (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che, in particolare, che gli obiettivi ritenuti non valutabili o non pienamente valutabili sono:
 - Spesa farmaceutica – sotto-obiettivo impiego del farmaco biologico a brevetto scaduto;
 - Realizzazione del Piano Regionale della Prevenzione – sotto-obiettivi Realizzazione complessiva azioni Piano regionale prevenzione di competenza e Prevenzione delle malattie attraverso gli screening oncologici;
 - Appropriatezza prescrittiva farmaci – sotto-obiettivo implementazione piani terapeutici on line;
 - Mantenimento erogazione LEA, per cui sono stati valorizzati per l'anno 2020 i soli indicatori ritenuti valutabili;
- che, relativamente all'obiettivo relativo al contenimento delle liste d'attesa, e in particolare al sotto-obiettivo “rispetto dei tempi massimi di attesa delle prestazioni sanitarie individuate dal vigente PRGLA” si è reso necessario, pur valutando l'attività che è stata comunque

svolta, riparametrare la stessa rispetto al criterio definito con D.G.R. 543/2019, tenendo conto, per l'anno 2020, dei periodi di obbligatoria sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie non urgenti imposti dalle Ordinanze emergenziali (O.P.G.R. n. 3/2020 e seguenti), il cui recupero ha peraltro reso necessaria l'adozione di specifica normativa nazionale (D.L. 104 del 14/08/2020 convertito in L. 13/10/2020 n. 26, art. 29) e di un piano regionale di specifico intervento (D.G.R. 770/2020);

CONSIDERATO che, per effetto del riproporzionamento dei punteggi massimi e minimi relativi alla valutazione, resa necessaria dalla rimodulazione degli obiettivi non valutabili di cui ai capoversi precedenti:

- il punteggio massimo complessivo, pari a punti 200 corrisponde a punti 189,90;
- il punteggio minimo complessivo, pari a punti 120, corrisponde a punti 113,94;
- il punteggio minimo relativo agli obiettivi di salute, pari a punti 70, corrisponde a punti 64,68

come si evince dalla Scheda di cui all'Allegato 1;

CONSIDERATO che la documentazione sopra citata relativa all'attribuzione dei punteggi assegnati dai Servizi del Dipartimento Sanità, in ordine ai risultati conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi prioritari attribuiti al Direttore Generale, nonché la media delle valutazioni sintetiche in decimi – espressa dai Servizi in ordine agli ulteriori obiettivi individuati come propri dell'Azienda U.S.L. nell'ambito dei provvedimenti programmatori regionali relativi alle singole annualità a cui afferisce l'incarico del Direttore Generale e a quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali - è agli atti del Dipartimento Sanità;

DATO ATTO, pertanto, sulla base di quanto trasmesso dai diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di verifica:

- che il punteggio complessivo riportato dal Direttore Generale pro tempore dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in relazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi prioritari (pari a punti “**OMISSIS**”) e del punteggio medio riportato nel giudizio sintetico (pari a punti “**OMISSIS**”) risulta essere punti “**OMISSIS**”, così come analiticamente riportato nella scheda allegata, e che esso, riproporzionato rispetto ai criteri generali di cui alla D.G.R. 543/2019, corrisponde a punti “**OMISSIS**”;
- che la valutazione riferita agli obiettivi di salute è pari a punti “**OMISSIS**” e che essa, riproporzionata rispetto ai criteri generali di cui alla D.G.R. 543/2019, corrisponde a punti “**OMISSIS**”;
- che per n. 3 degli obiettivi assegnati si riferisce un punteggio pari a “**OMISSIS**”;

RITENUTO, pertanto che ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione 543/2019 e in considerazione delle motivazioni esposte la valutazione del Direttore Generale pro tempore dell'Azienda U.S.L. di Chieti deve ritenersi positiva;

CONSIDERATO che il giudizio espresso in sede di Comitato ristretto dei Sindaci “**OMISSIS**”; e che pertanto, attesa la sussistenza di un punteggio sufficiente rispetto agli obiettivi assegnati, anche se in parte rimodulato in ragione dei condizionamenti imposti dall'emergenza pandemica, si ritiene di dover provvedere a conferma dell'incarico;

DATO ATTO che l'articolo 4 del contratto dispone che il trattamento economico annuo del Direttore Generale sia integrato:

nella misura del 20% dello stesso, qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale riceva un punteggio complessivo pari o superiore a 160;

nella misura del 15% qualora venga conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
nella misura del 10% qualora venga conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 160;
e che non si procederà alla relativa corresponsione nel caso in cui il punteggio conseguito all'esito del procedimento sia inferiore a 130;

RILEVATO, conseguentemente, che in relazione al punteggio complessivo ottenuto nel procedimento di verifica per il periodo considerato, come riproporzionato, risulta maturato il diritto del Direttore Generale pro tempore dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti all'integrazione nella misura del 10% del previsto trattamento economico annuo;

RILEVATO altresì che, ai sensi di quanto statuito dall'art. 1, comma 865, della L. 30.12.2018 n. 145 e in conformità di quanto disposto nella Deliberazione n. 543/2019, *per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:*

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

DATO ATTO che la Deliberazione di G.R. 453/2019 e l'art. 4 del contratto dispongono che *“il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art. 1 comma 865 della legge n. 145/2018”;*

CONSIDERATO che, a termini di valutazione operata sull'obiettivo specifico (all. B D.G.R. 543/2019, “obiettivi di funzionamento dei servizi”, n. 5) la valutazione relativa allo specifico obiettivo è pari **“OMISSIS”**, e che pertanto la quota di retribuzione di risultato spettante, nella misura sopra definita del 10 % del trattamento economico annuo, deve essere decurtata di un importo pari al 30%;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto i relativi oneri rientrano nel perimetro sanitario di cui al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., apponendovi la propria firma in calce e attestando che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- 1) **di approvare** le risultanze del procedimento di valutazione compiuto dalla struttura dipartimentale in ordine alla verifica positiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti dal Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, Dr. Thomas Schael, relativamente ai primi ventiquattro mesi di attività e riportati in dettaglio nella Scheda di valutazione allegata (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire**, conseguentemente, la conferma del Direttore Generale;
- 3) **di stabilire**, relativamente all'integrazione del trattamento economico, che:
 - a. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del contratto stipulato in data 11 settembre 2019 tra il predetto Direttore Generale e il Presidente pro tempore della Giunta regionale d'Abruzzo, stante il punteggio complessivo ottenuto nel procedimento di verifica per il periodo considerato, risulta maturato il diritto all'integrazione nella misura del 10% del previsto trattamento economico annuo, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b. che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, ultimo comma, del predetto contratto, l'integrazione del trattamento economico di cui al punto a) deve essere decurtata di un importo pari al 30 %;
- 4) **di stabilire**, in attuazione di quanto previsto nella Deliberazione di G.R. 543/2019 e all'art. 5 del citato contratto, che la cadenza periodica con cui si procederà a successiva verifica sarà pari a dodici mesi, a decorrere dal termine del periodo cui è riferita la presente valutazione;
- 5) **di notificare** il presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO:

UFFICIO: Ufficio Governance del Sistema socio-sanitario regionale - Governo Liste di attesa – Cabina di regia

L'Estensore

Dott.ssa Elisabetta Comparetti

(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Elisabetta Comparetti

(F.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

//

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)